



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI SeREMI – Sede Alessandria – Mesi 12

STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Smart CIG: ZC71CE63B4

SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI
SeREMI – Sede Alessandria – Mesi 12

TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di trasporto campioni biologici occorrente al SeREMI – Servizio Sovrazonale di Epidemiologia – Sede Alessandria, per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta affidataria.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Lotto unico

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI – Mesi 12

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA IVA esclusa € 11.680,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. ZC71CE63B4

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.: non dovuto

ART. 3 SPECIFICHE ESECUTIVE DEL SERVIZIO

Richiesta trasporto campioni biologici

Materiale da trasportare: materiale biologico UN3373

Dimensione/volume della spedizione: confezioni di contenuto minimo

Temperatura di trasporto:

1. Trasporto refrigerato in CO2
2. Temperatura controllata +4/+8
3. Temperatura ambiente

Luogo di ritiro: Torino, Novara, Alessandria, Borgo San Dalmazzo

Luoghi di consegna:

- A. Torino
- B. Roma

Tempo di consegna: 24h

Modalità di esecuzione del servizio di trasporto:

-Esecuzione dei trasporti nel rispetto delle norme relative al trasporto a temperatura controllata

-Procedure scritte e dettagliate per ogni trasporto.

-Registrazione della temperatura dal momento del ritiro a quello della consegna.

-Rispetto rigoroso degli orari di ritiro e consegna, l'Ufficio Operativo contatta il Mittente ed il Destinatario in caso di necessità

-Registrazione dei dati relativi ad ogni singolo trasporto e delle eventuali non conformità per la valutazione della Qualità.

-Possibilità di conoscere lo stato di ogni singolo trasporto in tempo reale mediante di sistema rilevazione satellitare installato su ogni veicolo della flotta.

Riparto annuale presunto del servizio in ambito nazionale:

| Tipologia servizio | Uscite annuali presunte | Prezzo base asta (IVA esclusa) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| in area A) singolo trasporto con consegna Piemonte: | | |
| Temperatura controllata +4/+8 | 40 | 110 euro |
| in area B) singolo trasporto con consegna Lazio: | | |
| Trasporto refrigerato in CO2 | 10 | 260 euro |
| Temperatura controllata +4/+8 | 15 | 260 euro |
| Temperatura ambiente | 3 | 260 euro |

ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all'Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – Novi Ligure e pervenire a mezzo fax (0143 332279) o via e-mail all'indirizzo icarrea@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- prezzo unitario dei singoli servizi, espresso in Euro, IVA esclusa
- costo complessivo del lotto, IVA esclusa.

L'importo presunto stimato annuale del servizio verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione. Detto importo non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 95 comma 10 D.Lgs.18.04.2016 n.50). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista da D.Lgs.18.04.2016 n.50; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato da art.32 comma 4 D.Lgs.18.04.2016 n. 50, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'ASL si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'A.S.L. AL, il mittente e la seguente dicitura:

TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI 2017

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI- Offerta**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI - Documenti**" contenente la documentazione prevista dall'art. 7 del presente capitolato.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore **12.00** del **giorno 13 Marzo 2017** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA E. RAGGIO, 12
15067 NOVI LIGURE (AL)**

In seduta riservata, il seggio di gara, individuato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione/non ammissione dei concorrenti;
- 4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria;

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART. 7 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.
- 3) Dichiarazione e/o Certificazione attestante l'idoneità all'esecuzione del servizio di trasporto nel settore medico/farmaceutico, con furgoni refrigerati a temperatura controllata, con garanzia del servizio 365 giorni/anno 24h, anche in forma di Iscrizione ad Albo Trasportatori.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione
- 2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- la presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato
- la presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura corrispondente all'uno per mille e comunque non superiore a 5.000,00 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

| TIPOLOGIA DI DOCUMENTI | SOGGETTI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE | |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO | |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i. |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i. |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio |
| PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50 | |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE | |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Almeno un'impresa del Consorzio |

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell'offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

ART. 8 PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **il prezzo più basso**. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.9 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Trattandosi di fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria non è applicabile il "termine dilatorio" per la stipula del contratto previsto dall'art. 32 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

ART.10 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art.76 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, a produrre la garanzia definitiva, costituita secondo i termini e le modalità previste dall'art. . L'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo modalità da Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

ART.11 GARANZIA PROVVISORIA (non prevista per presente appalto)

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla presente procedura dovranno presentare una garanzia provvisoria di € nella misura corrispondente al 2% del valore stimato a base d'asta ai sensi del disposto di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. Tale garanzia, da intestare all'A.S.L. AL - Sede Legale - Via Venezia n. 6 – 15121 Alessandria, potrà essere effettuata in una delle seguenti forme:

- deposito in contanti presso il Tesoriere
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al giorno del deposito
- presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti da art.93 comma 3 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART.12 GARANZIA DEFINITIVA (non prevista per presente appalto)

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura,

somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART.13 OBBLIGHI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L. e alle altre Aziende aderenti, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare alle ASL consorziate eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante ed alle Aziende aderenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART.14 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero delle Aziende consorziate. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'Amministrazione aderente e la firma dell'incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all'Aziende consorziate mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

- a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.

b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Dell'attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l'esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART.16 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione consorziata ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Amministrazione consorziata non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART.17 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, semprechè non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART.18 QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare

alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

ART.19 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART.21 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART.22 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 23 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART.24 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.25 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 26 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 27 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.28 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 oltre che nel Codice Civile.

ART. 29 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART.30 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.31 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.32 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**